

di Viviana Lanza

Il Riformista, 3 aprile 2021

Cade un altro paletto del giustizialismo dopo la decisione della Corte Costituzionale di consentire ai detenuti ultrasessantenni di ottenere gli arresti domiciliari anche se condannati con l'aggravante della recidiva. La sentenza depositata l'altro giorno, di cui è relatore il giudice Francesco Viganò, ha infatti dichiarato incostituzionale la norma dell'ordinamento penitenziario che di fatto lo impediva. È una svolta che in Campania, secondo i dati diffusi dal garante regionale Samuele Ciambriello, potrebbe potenzialmente far aprire le porte del carcere per un centinaio di detenuti, mentre in tutta Italia se ne contano 851.

Il condizionale è d'obbligo perché sarà comunque la magistratura di Sorveglianza a valutare ogni singolo caso e stabilire di volta in volta se il condannato sia o meno meritevole di accedere alla misura alternativa, tenuto conto anche della sua eventuale residua pericolosità sociale. La sentenza della Consulta è comunque destinata a segnare un percorso. "Più che un grande elemento di novità, questa sentenza va nella linea seguita dalla Corte costituzionale di ritenere illegittimi meccanismi di esclusione automatica di misure alternative, come quella della possibilità della detenzione domiciliare per ultrasessantenni condannati con recidiva", spiega Francesco Marone, docente di Diritto costituzionale all'università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

La norma dell'ordinamento penitenziario che la Consulta ha annullato era troppo punitiva perché faceva riferimento alla recidiva semplice e neanche legata alla sentenza in esecuzione. Ha dunque prevalso la tesi per cui la recidiva è determinante ai fini della quantificazione della condanna da infliggere, ma non anche rispetto alle ragioni che potrebbero giustificare l'espiazione della pena in detenzione domiciliare.

"Un elemento da sottolineare - aggiunge il professor Marone - è che la sentenza della Corte Costituzionale ripristina la discrezionalità del giudice. Vuol dire che non c'è un automatico diritto degli ultrasessantenni a scontare la pena ai domiciliari, ma c'è il potere discrezionale del magistrato di Sorveglianza di valutare se ricorrono o meno le circostanze per decidere se concedere al condannato anziano il beneficio della misura alternativa.

In altre parole la sentenza della Corte Costituzionale non crea alcun automatismo, semplicemente rimuove un automatismo contrario". Restano tuttavia esclusi i casi di reati che generano maggiore allarme sociale: "La parte dell'articolo 47 ter dell'ordinamento penitenziario che viene annullata è solo quella che fa riferimento alla recidiva - spiega Marone - ma tutta la parte che fa riferimento ai condannati per reati di mafia o contro la libertà sessuale, ai delinquenti abituali o per tendenza, non viene toccata". A ogni modo è un nuovo passo verso il rispetto del valore costituzionale della pena.

"Questa sentenza va infatti nella direzione giusta - commenta il docente di Diritto costituzionale - Il tema dello sviluppo delle misure alternative alla detenzione è la strada sensata da seguire, che poi era quella individuata dal ministro Andrea Orlando all'epoca del governo Gentiloni: quella riforma aveva bisogno solo dei decreti attuativi ma fu abbandonata dal governo successivo. Sicuramente la soluzione per rendere le pene più umane e più aderenti al fine rieducativo non è quella di tenere gli ottantenni in carcere".

L'obiettivo da raggiungere è la garanzia di una pena umana e finalizzata alla riabilitazione sociale. "La previsione per un condannato anziano di poter scontare la pena in detenzione domiciliare risponde a una duplice esigenza che fa riferimento alla duplice caratteristica della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione: umanità e fine rieducativo.

Da un lato - conclude Marone - si presume che ci sia una minore pericolosità sociale del condannato anziano e, dall'altro, che l'avanzare dell'età renda sempre più faticoso il suo soggiorno in carcere. Per i condannati anziani, quindi, il fine rieducativo passa in secondo piano rispetto al fatto che la pena non sia contraria al senso di umanità".